



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

RELAZIONE VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

“ 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

“Art. 13 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.

2. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in una breve relazione allegata alla delibera consiliare. Sulla relazione e sulla proposta di delibera consiliare il Revisore Unico dei Conti deve esprimere il proprio parere, che



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

deve essere allegato alla delibera stessa.

3. Il Consiglio Comunale provvede entro il 31 luglio di ogni anno, ad effettuare la verifica degli equilibri generali di bilancio e ad adottare le eventuali misure correttive”

Sono state effettuate le verifiche ed i controlli di seguito specificati:

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 18.07.2017 la previsione al 31.12.2017 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nell'allegato prospetto e vengono pertanto effettuate le segg. osservazioni:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.


Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione nell'importo di € 986.915,56, e che non si rendono necessari interventi per il ripiano di debiti e/o disavanzo di amministrazione

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

La sottoscritta Donatella Ongaro, Responsabile dell'Area Finanziaria,

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, confermando quanto segue:



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

il bilancio allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

L'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Si conferma l'inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione

Ome, 17 luglio 2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ongaro Donatella)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

18 luglio 2017

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

L'Organo di Revisione

Dott. Riccardo Cagnoni